

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. – D.D. n. 225-4888 del 7/5/2019 di dichiarazione di decadenza della D.D. n. 578-38833 del 3/7/2008 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Chiusella in Comune di Strambino ad uso energetico, rilasciata al Comune di Strambino

Il Dirigente della Direzione dispone ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 225-4888 del 7/5/2019:

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) per le motivazioni descritte in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, ai sensi dell'art. 55 comma 1 lettere a), e) ed f) del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e dell'art. 32 comma 2 lettere a), d) ed e) del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., di dichiarare il Comune di Strambino, C.F. 84002930018 con sede legale in Strambino – Piazza Municipio n. 1, decaduta dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa per effetto della D.D. n. 578-38833 del 3/7/2008 (n. pr. 377/S24, cod. utenza TO02246);
 - 2) di dare atto, per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'Allegato E al D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. che, sulla base di quanto risultante dall'istruttoria svolta, le opere descritte nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 3/7/2008 rep. n. 12489 funzionali alla realizzazione del nuovo impianto idroelettrico non sono mai state realizzate, e pertanto non sussistono in merito obblighi di ripristino dei luoghi e di reinserimento e recupero ambientale dell'impianto; per quanto concerne la traversa di derivazione sul T. Chiusella che dà origine alla Roggia Luva, già esistente in ragione del riconoscimento di antico diritto di cui al Decreto del Genio Civile di Aosta n. 1304 del 8/3/1937 (R1646) e della successiva domanda in sanatoria in data 20/7/1999 formulata a seguito della rinuncia del 20/4/1993, in considerazione della presenza lungo detta Roggia Luva di alcuni scarichi idrici e scaricatori di piena regolarmente autorizzati, si ritiene che per ragioni di pubblico interesse questa non debba essere al momento rimossa; il Comune di Strambino è tuttavia tenuto, entro 60 giorni a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento, a formulare a questa Direzione apposita domanda in sanatoria con riferimento all'uso civile dell'acqua al momento praticato, completa di tutte le informazioni minime ai fini della ricevibilità riportate nella modulistica disponibile sul sito internet di questa Amministrazione;
 - 3) di notificare il presente provvedimento all'interessato e, per quanto di rispettiva competenza, alla Regione Piemonte - Settore Tutela delle Acque (Ufficio Canonici) e Settore Tecnico (Autorità idraulica), oltre che all'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 33 comma 5 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
 - 4) in attuazione alle disposizioni riportate nell'Allegato E al D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., di dare atto che:
 - il Comune di Strambino è responsabile delle opere fino all'eventuale consegna delle stesse all'amministrazione statale, e dovrà dunque effettuare le manutenzioni utili a garantire che queste siano consegnate in buono stato di conservazione;
 - la restituzione della cauzione è subordinata all'accertamento delle prescrizioni definite nel presente provvedimento;
 - 5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale Superiore delle Acque secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua notifica, ovvero, in via straordinaria, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"